

IL NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO

La Legge di Stabilita' 2015 ha ampliato notevolmente la portata del cosiddetto ravvedimento operoso per consentire al contribuente di porre rimedio ad eventuali errori commessi potendo sempre usufruire in misura variabile di riduzioni delle sanzioni fino al termine del periodo di accertamento, addirittura prevedendo la possibilita' di sanare contestazioni in sede di verifica. Dal 1 gennaio 2015 il tasso legale da applicare e' pari allo 0,5% mentre per i ravvedimenti a "cavallo d'anno" andra' adottato un criterio pro rata temporis: il tasso di interesse sara' l' 1% fino al 31 12 2014 e lo 0,5% dal 1 gennaio 2015 fino al giorno del ravvedimento. Riassumendo in estrema sintesi le riduzioni di sanzioni previste dal 01 gennaio 2015 sono le seguenti:

- a) 1/10 del minimo in caso di omesso o tardivo versamento di imposta ravveduto nei 30 giorni successivi rispetto alla scadenza ordinaria.
- b) 1/9 del minimo, se la correzione avviene nel termine di 90 giorni successivi al termine della presentazione della dichiarazione o, se non c'e' obbligo dichiarativo, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore.
- c) 1/8 del minimo, se il ravvedimento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione dell'anno nel quale l'infrazione e' stata commessa o entro un anno dalla violazione, se non esiste obbligo dichiarativo annuale.
- d) 1/7 del minimo, se il ravvedimento avviene nel termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui l'infrazione e' stata compiuta o nel termine di due anni dalla violazione, se non c'e' obbligo dichiarativo (di fatto con questa novita' entro il 30 09 2015 potremo ancora ravvedere gli Unico 2013 riferiti all'anno 2012....)
- e) 1/6 del minimo, se il ravvedimento avviene oltre il termine della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello in cui l'infrazione e' stata compiuta, o oltre il termine di due anni se non c'e' obbligo dichiarativo (di fatto con questa novita' potremo sempre ravvedere tutti gli errori compiuti fino a che non si prescrive per l'Agenzia delle Entrate la possibilita' di accertamento....).
- f) 1/5 del minimo, se in caso di ispezioni, verifiche o accessi con conseguente emissione di pvc, il ravvedimento operoso avviene dopo la constatazione della violazione (di fatto con questa novita' l'attivita' di verifica non e' piu' ostativa della possibilita' di effettuare il ravvedimento operoso....). Conseguentemente si potra', seguendo le tempistiche di cui ai punti precedenti, e fino a che il pvc non viene consegnato, ottenere le varie riduzioni delle sanzioni nella misura di 1/7 o di 1/6: mentre, una volta ricevuto il pvc e fino a che non sia emanato l'avviso di accertamento, e' possibile ottenere una riduzione delle sanzioni ad 1/5.

Sempre nella Legge di Stabilita' poi e' stabilito che d'ora in avanti sara' sempre possibile presentare dichiarazioni dei redditi integrative per correggere errori o omissioni fino alla scadenza dei termini per l'accertamento (cd integrativa lunga) senza che cio' pregiudichi la riduzione delle sanzioni stabilite alle lettere precedenti : ad esempio la dichiarazione Unico 2015 sui redditi 2014 potra' essere integrata fino al 31 12 2019 usufruendo sempre della riduzione delle sanzioni ,da 1/10 ad 1/6 ovvero 1/5 se nel frattempo e' avvenuta la notifica di un pvc.. Questo tenendo pero' sempre presente che nel caso di integrativa i termini della prescrizione si interrompono .

Lo Studio resta a disposizione, cordialmente

